



COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Prot. n. 10783
Ordinanza n. 47

**ORARI DI APERTURA E CHIUSURA
DEGLI IMPIANTI STRADALI DISTRIBUZIONE CARBURANTI**

IL SINDACO

Preso atto di quanto disposto dall'art. 54 lettera d) del D.P.R. 24.07.1977, n. 616 per l'attuazione della Legge 22.07.1975, n. 382 in merito alla disciplina degli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti, con esclusione di quelli autostradali;

Viste

- la Deliberazione di Consiglio regionale n. 355/2002 (Norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva carburanti) come modificata dalla deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 208 del 5 febbraio 2009, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna n. 40 dell'11 marzo 2009;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1421/2010 (Criteri Regionali per la determinazione degli orari di apertura degli impianti stradali di distribuzione carburanti. Ai sensi del punto 9.1 della DCR 355/2002;

DISPONE

che l'apertura degli impianti stradali di distribuzione carburanti esistenti nel territorio di questo Comune a decorrere dal 02 ottobre 2011 abbia luogo secondo le modalità sotto riportate:

1. I gestori determinano il proprio orario di apertura nel rispetto dei seguenti capisaldi:

- L'orario di apertura, con presenza del gestore, è di 52 ore, dal lunedì alla domenica.
- Nel rispetto dell'orario di cui sopra, l'apertura non può avvenire prima delle ore 5,00 e la chiusura non oltre le ore 22,00.
- Possibilità di chiusura antimeridiana o pomeridiana in un giorno tra il lunedì e il sabato. Detta chiusura non può essere effettuata contemporaneamente da un numero di impianti superiore al 50% di quelli esistenti e funzionanti.

Comune di Busseto –
P.zza G. Verdi, 10 – 43011 Busseto PR –
P.I. 00170360341
Tel. 0524.931711 – fax 0524.92360

➤ Possibilità di chiusura domenicale e festiva, per tutto o per parte dell'orario giornaliero.

➤ Le fasce di apertura, con servizio assistito dai gestori, devono essere garantite dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 dal lunedì al sabato non festivi, fatta salva l'eventuale mezza giornata di chiusura.

➤ Nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali deve essere garantita l'attività degli impianti, anche in modalità self - service, almeno nella misura del venti per cento di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale, elevati al 50% nei comuni ove sono esistenti e funzionanti solo due impianti.

➤ Gli impianti di metano e di gas petrolio liquefatto sono esonerati dal rispetto degli orari di chiusura, nonché dei turni di chiusura infrasettimanale e festiva, anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti.

2. I gestori comunicano gli orari e le giornate di apertura al Comune, Ufficio Protocollo.

3. Le Ditte devono curare la predisposizione di cartelli indicatori dell'orario di servizio dell'impianto e dei turni di chiusura dello stesso, con l'obbligo di esporli in modo visibile all'utenza.

4. Il periodo delle ferie deve essere concordato preventivamente coi gestori degli altri impianti. La richiesta di ferie da presentare al Comune di Busseto deve essere controfirmata dal proprietario dell'impianto di distribuzione dei carburanti.

Per tutto quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alla vigente normativa in materia.

Gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica, i Pubblici Ufficiali e gli agenti di polizia municipale sono incaricati di far osservare a termine di legge quanto disposto dalla presente ordinanza.

Il presente atto rimarrà valido finché non venga modificato e/o revocato con espresso provvedimento.

Dalla Residenza Municipale in Busseto, addì 06.09.2011



IL SINDACO
Maria Giovanna Gambazza

Comune di Busseto –
P.zza G. Verdi, 10 – 43011 Busseto PR –
P.I. 00170360341
Tel. 0524.931711 – fax 0524.92360